



# Alta vigilanza della Confederazione sulla Suva

## Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale

del 7 settembre 2026

---

## L'essenziale in breve

*L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) è un pilastro importante nel sistema svizzero delle assicurazioni sociali. Fondato dalla Confederazione come istituto «autonomo» di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria, esso non fa parte dell'Amministrazione federale. La sua gestione strategica spetta al Consiglio della Suva, il quale esercita anche la vigilanza sulla Direzione dell'istituto. Il Consiglio della Suva è composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da rappresentanti della Confederazione. La Suva soggiace comunque all'alta vigilanza del Consiglio federale, al quale competono anche la nomina dei membri del Consiglio della Suva e l'approvazione del rapporto annuale, del conto annuale, del regolamento sull'organizzazione dell'istituto nonché del regolamento sugli onorari dei membri del Consiglio della Suva. Questa forma organizzativa particolare permette alla Suva di espletare le proprie mansioni godendo di un'ampia autonomia.*

*A gennaio 2025, le Commissioni della gestione delle Camere federali hanno incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di effettuare una valutazione dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva. Nel presente rapporto la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) espone il proprio giudizio dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare in base alla valutazione del CPA e su una perizia giuridica commissionata da quest'ultimo e formula cinque raccomandazioni all'attenzione del Consiglio federale.*

*La CdG-N ha concentrato la propria analisi essenzialmente sulla portata delle attività dell'alta vigilanza esercitata dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale nei confronti della Suva. A suo avviso, è indubbio che tale funzione debba essere esercitata con un grado di riserva superiore a quello richiesto per la vigilanza su unità amministrative decentralizzate dell'Amministrazione federale. L'indipendenza della Suva voluta dal legislatore deve essere tenuta in debita considerazione. Nella prassi, tuttavia, non sempre è facile distinguere quali attività di vigilanza si iscrivono nel quadro dell'alta vigilanza e quali invece oltrepassano tale perimetro. La Commissione raccomanda al Consiglio federale di verificare, sotto il profilo della proporzionalità, quali informazioni l'Amministrazione debba ricevere o esigere dalla Suva (raccomandazione 4). Esorta inoltre il Consiglio federale a chiarire quali informazioni gli devono essere fornite (raccomandazione 5).*

*La Commissione ha inoltre esaminato la procedura di nomina dei membri del Consiglio della Suva, rilevando che il Consiglio federale non dispone di basi decisionali sufficienti a svolgere correttamente il proprio ruolo di autorità di nomina. Allo stato attuale, non esiste infatti alcuna garanzia che le categorie professionali siano adeguatamente rappresentate. La CdG-N sollecita miglioramenti in tale ambito (raccomandazioni 1 e 2). La Commissione ha inoltre riscontrato opacità in merito ai compiti e alle responsabilità dei rappresentanti della Confederazione, raccomandando al Consiglio federale di fare chiarezza anche su questo aspetto (raccomandazione 3).*

# Rapporto

## 1 Introduzione

### 1.1 Situazione iniziale

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) assolve una funzione importante nel sistema delle assicurazioni sociali in Svizzera. La Confederazione ha delegato a questo istituto la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori in aziende con rischi d'infortunio elevati nonché per gli impiegati federali. La Suva assicura così circa la metà di tutti i lavoratori dipendenti in Svizzera. In questo ramo assicurativo opera da una posizione di monopolio. I premi netti riscossi ogni anno per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali superano i 3,6 miliardi di franchi; i premi lordi complessivi riscossi si collocano nell'ordine di 4,3 miliardi di franchi<sup>1</sup>. A fine 2025, gli investimenti di capitale ammontavano a 61,2 miliardi di franchi.<sup>2</sup>

Nella legge federale del 20 marzo 1981<sup>3</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), il legislatore ha configurato la Suva come istituto «autonomo» di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria. Diversamente da altri istituti ai quali la Confederazione ha trasferito compiti federali, la Suva non fa parte dell'Amministrazione federale decentralizzata. In linea di principio, la Suva gode quindi di maggiore autonomia rispetto ad altri istituti. Di conseguenza, le responsabilità relative alla vigilanza sulla Suva non sono direttamente comparabili con quelle di altri istituti federali.

Conformemente alla LAINF, la Suva soggiace all'«alta vigilanza» della Confederazione. Spetta al Consiglio federale esercitare l'alta vigilanza. Il Consiglio federale nomina, inoltre, i membri del Consiglio della Suva, il quale esercita la vigilanza diretta sulla Direzione della Suva e ne definisce gli obiettivi strategici. Il Consiglio della Suva è composto da rappresentanti delle parti sociali e della Confederazione.

In ragione di questa forma organizzativa peculiare e allo stesso tempo della grande importanza della Suva, il 23 gennaio 2025 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) e la sua omologa del Consiglio degli Stati (CdG-S) hanno incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di valutare l'adeguatezza dei regolamenti dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva e la loro applicazione pratica dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare.

<sup>1</sup> [Rapporto annuale Suva 2025](#), pag. 73; [www.suva.ch](http://www.suva.ch) > Chi siamo > La Suva > Fatti & cifre > Rapporto annuale Suva 2025 (consultato da ultimo il 27 lug. 2026)

<sup>2</sup> Rapporto annuale Suva 2025, pag. 66

<sup>3</sup> [RS 832.20](#)

## 1.2 Procedura della CdG-N e struttura del rapporto

La competenza per l'indagine è stata assegnata alla CdG-N, che ha incaricato la sua sottocommissione del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di assistere nella valutazione del CPA e nell'elaborazione del presente rapporto.

Al fine di valutare le regolamentazioni dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva e la loro applicazione pratica dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare, il CPA ha valutato i seguenti aspetti:

- la chiarezza delle basi legali per l'alta vigilanza della Confederazione;
- l'adeguatezza della procedura di nomina del Consiglio della Suva da parte del Consiglio federale;
- l'adeguatezza delle prescrizioni della Confederazione concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva; e
- la legalità e l'adeguatezza della prassi del Consiglio federale nell'esercizio dell'alta vigilanza.

Le attività della Suva non sono state oggetto di indagine.

Per valutare gli aspetti appena elencati, il CPA ha analizzato documenti, ha condotto interviste e ha conferito un mandato per la stesura di una perizia giuridica<sup>4</sup>. In questa perizia sono state valutate le basi legali e le prescrizioni concernenti la nomina e l'organizzazione del Consiglio della Suva nonché le procedure scritte relative all'esercizio dell'alta vigilanza da parte del Consiglio federale. Il CPA ha concluso i suoi lavori con il suo rapporto del 10 marzo 2026<sup>5</sup>.

Analizzati i risultati della valutazione, il 7 settembre 2026 la CdG-N ha adottato il presente rapporto corredato di raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale, invitando quest'ultimo a esprimere un parere entro la fine di novembre 2026. Inoltre, la CdG-N ha deciso di pubblicare il presente rapporto unitamente al rapporto del CPA e alla perizia giuridica. La Commissione aveva preliminarmente sottoposto per consultazione la bozza del presente rapporto al Dipartimento federale dell'interno (DFI), all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e al presidente del Consiglio della Suva nonché al segretario generale della Suva.<sup>6</sup> I riscontri ottenuti nel quadro della consultazione dell'Amministrazione sono stati in buona parte tenuti in considerazione.

Nel presente rapporto la Commissione riassume le constatazioni e le valutazioni principali del CPA ritenute essenziali, esponendo successivamente le proprie valutazioni e conclusioni.

<sup>4</sup> Grisel Rapin, Clémence / Zufferey, Jean-Baptiste (2025): «Avis de droit rédigé à l'attention du Contrôle parlementaire de l'administration (CPA) et portant sur la haute surveillance de la Confédération sur la Suva», Friburgo. Di seguito: «perizia giuridica».

<sup>5</sup> Alta vigilanza della Confederazione sulla Suva, rapporto del CPA del 10 marzo 2026 (FF 2026 ...), di seguito: «rapporto del CPA».

<sup>6</sup> Gli organi amministrativi hanno potuto segnalare la presenza di eventuali errori formali o materiali nella bozza del rapporto, oppure di informazioni confidenziali che non possono essere rese pubbliche per motivi importanti.

**2****Basi legali concernenti l'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva**

Il CPA ha valutato se le basi legali concernenti l'alta vigilanza sulla Suva sono formulate con sufficiente chiarezza, basandosi essenzialmente sulla perizia giuridica da esso commissionata.

Tra i compiti che la Costituzione federale assegna al Consiglio federale figura non solo la vigilanza sull'Amministrazione federale ma anche quella sugli altri enti incaricati di compiti federali (art. 187 cpv. 1 lett. a della Costituzione federale [Cost.]<sup>7</sup>) e dunque anche sulla Suva. La portata e gli strumenti dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva sono regolamentati nella LAINF.

Oggetto di indagine nella perizia giuridica e nella valutazione del CPA sono stati in particolare gli articoli 61.63 LAINF, i quali determinano segnatamente la forma giuridica della Suva quale istituto «autonomo» di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria (art. 61 cpv. 1) e ne menzionano i relativi organi: il Consiglio della Suva, la Direzione e l'Ufficio di revisione (art. 62). La legge assegna al Consiglio federale la competenza di esercitare l'alta vigilanza sulla Suva (art. 61 cpv. 3, primo periodo) e di approvarne il regolamento sull'organizzazione<sup>8</sup>, il rapporto annuale e il conto annuale (art. 61 cpv. 3, secondo periodo) nonché il regolamento sugli onorari dei membri del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 3). Al Consiglio federale spetta inoltre nominare i membri del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 2).

**2.1****Constatazioni e valutazioni del CPA**

Il CPA ha concluso che le basi legali regolamentano in maniera complessivamente chiara la portata e gli strumenti dell'alta vigilanza della Confederazione.<sup>9</sup> Secondo la perizia giuridica, il grado di precisazione e la densità normativa delle disposizioni legali sono sufficienti. Tuttavia, ritiene che esista un certo margine di interpretazione per quanto concerne il grado con cui il Consiglio federale è tenuto a esercitare l'alta vigilanza. La dottrina concorda sul fatto che sia raccomandabile un atteggiamento di moderazione nell'alta vigilanza. Tuttavia, quando necessario, il Consiglio federale può estendere la portata del suo controllo. I periti legali ritengono che nel caso di specie gli strumenti siano quelli «classici» dell'(alta) vigilanza e concludono che le basi legali non necessitano di essere precisate.<sup>10</sup>

Il CPA ha constatato che in materia di vigilanza sulla Suva, l'UFSP agisce in una doppia veste: da un lato vigila sull'applicazione uniforme della legge da parte della Suva (e anche da parte degli altri assicuratori contro gli infortuni) nel quadro della

<sup>7</sup> [RS 101](#)

<sup>8</sup> Regolamento del 10 giugno 2016 sull'organizzazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull'organizzazione dell'INSAL; [RS 832.207](#))

<sup>9</sup> Rapporto del CPA, pag. 18

<sup>10</sup> Perizia giuridica, pag. 39 seg.

cosiddetta «vigilanza giuridica» secondo l'articolo 79 LAINF.<sup>11</sup> Dall'altro lato interagisce con la Suva nel quadro dell'alta vigilanza della Confederazione. Il CPA aggiunge che nell'articolo 104 capoverso 1 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982<sup>12</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) il Consiglio federale ha delegato l'esercizio della vigilanza giuridica all'UFSP. Ritiene invece che non esistano basi legali chiare che legittimino la delega all'UFSP di determinati compiti propri dell'alta vigilanza. Secondo la perizia giuridica, che il medesimo servizio eserciti sia la vigilanza giuridica sia l'alta vigilanza non rappresenta un problema sotto il profilo giuridico. Tuttavia, nella prassi questa circostanza potrebbe rendere difficile capire esattamente in quale dei due ruoli di vigilanza l'UFSP riceve determinate informazioni. I periti suggeriscono di chiarire la delega.<sup>13</sup>

## 2.2 Valutazione della CdG-N

Come la perizia giuridica<sup>14</sup>, anche la CdG-N giudica sufficiente il grado di dettaglio delle disposizioni legali. Questo però non significa che la formulazione delle basi legali consenta di tracciare un perimetro ben definito dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva. Nonostante ciò, i periti non ravvisano alcuna necessità di precisare ulteriormente le basi legali.<sup>15</sup> La Commissione condivide tale valutazione. Risulterebbe impossibile definire, tramite disposizioni generali e astratte, un livello adeguato per l'esercizio dell'alta vigilanza. Tale grado deve piuttosto essere determinato nel caso concreto mediante l'interpretazione delle disposizioni della LAINF.<sup>16</sup> Del resto, ciò vale anche per la vigilanza del Consiglio federale sulle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata, che si orienta parimenti alle pertinenti disposizioni di legge speciale (cfr. art. 8 cpv. 4 della legge del 21 marzo 1997<sup>17</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

L'aspetto certo è che il legislatore ha attribuito la responsabilità primaria della gestione della Suva al Consiglio della Suva. Attraverso i termini «istituto *autonomo*» e «alta vigilanza» di cui all'articolo 61 LAINF, si è inteso chiarire che la vigilanza sulla Suva dovrebbe essere esercitata con una moderazione ancora maggiore rispetto a quella adottata nella vigilanza sulle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata.<sup>18</sup> Allo stesso tempo, il Consiglio federale dispone di diritti di informazione estesi nei confronti della Suva, purché ciò *sia necessario* per adempiere in modo adeguato la sua funzione di vigilanza. Come nel caso dell'alta vigilanza parlamentare, il principio di proporzionalità impone al Consiglio federale di richiedere unicamente le informazioni che sono necessarie all'esercizio dell'alta vigilanza. Per determinare di quali informazioni si tratta occorre tenere conto del rischio e della si-

<sup>11</sup> Le autorità di vigilanza provvedono all'applicazione uniforme della legge. A tale scopo possono esigere informazioni dagli assicuratori (art. 79 cpv. 1 LAINF).

<sup>12</sup> [RS 832.202](#)

<sup>13</sup> Rapporto del CPA, pag. 22 seg.; perizia giuridica, pag. 39

<sup>14</sup> Perizia giuridica, pag. 39

<sup>15</sup> Perizia giuridica, pag. 40

<sup>16</sup> Perizia giuridica, pag. 39

<sup>17</sup> [RS 172.010](#)

<sup>18</sup> Perizia giuridica, pag. 39

tuazione nel caso singolo, come delineato nella perizia giuridica. La Commissione ritiene che i dubbi sollevati nella perizia giuridica e dal CPA circa le informazioni messe a disposizione dell'UFSP o richieste da tale ufficio siano giustificati (v. raccomandazione 4).

Per quanto riguarda l'assenza di un'esplicita norma di delega, come rilevato dal CPA, la Commissione rinvia all'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>19</sup> sull'organizzazione del DFI (OOrg-DFI) adottata dal Consiglio federale il 28 giugno 2020. In base a tale disposizione, l'UFSP funge da autorità competente, tra l'altro, in materia di sicurezza sociale nei settori malattia e infortunio. A parere della CdG-N esiste dunque una base legale sufficientemente chiara che delega all'UFSP il compito di preparare all'attenzione del DFI le decisioni del Consiglio federale concernenti la Suva. Qualora il Consiglio federale dovesse menzionare esplicitamente le attività dell'UFSP relative all'alta vigilanza sulla Suva all'interno dell'OOrg-DFI, dovrebbe procedere analogamente anche per le altre attività dell'UFSP e di altri uffici federali.

Giova sottolineare che il Consiglio federale non può delegare la vigilanza in quanto tale, poiché ne rimane formalmente responsabile. L'UFSP e il DFI si occupano piuttosto di preparare, in veste di uffici amministrativi competenti, le decisioni di approvazione e nomina del Consiglio federale previste dalla legge, raccogliendo e valutando per suo conto le informazioni necessarie. Per questa ragione, il DFI deve fornire al Consiglio federale una quantità minima di informazioni. La CdG-N ravvisa in questo ambito un margine d'intervento e raccomanda al Consiglio federale di esigere dal DFI tutte le informazioni di cui necessita per adottare le proprie decisioni nella piena consapevolezza di tutte le circostanze pertinenti (v. raccomandazioni 1 e 5).

### **3 Nomina del Consiglio della Suva**

Con riferimento alla nomina dei membri del Consiglio della Suva, il CPA ha valutato se il Consiglio federale provvede a una composizione adeguata, che consenta al Consiglio della Suva di esercitare la sua vigilanza sull'istituto.

#### **3.1 Basi legali**

Conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LAINF, il Consiglio federale nomina i 40 membri del Consiglio della Suva. Di questi, 16 devono rappresentare i lavoratori assicurati presso la Suva (art. 63 cpv. 1 lett. a LAINF) e 16 devono rappresentare i datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso la Suva (art. 63 cpv. 1 lett. b LAINF). Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale le candidature per i loro rappresentanti in seno al Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 2, terzo periodo LAINF). Il Consiglio federale nomina inoltre otto rappresentanti della Confederazione (art. 63 cpv. 1 lett. c LAINF). Nella nomina, il Consiglio federale deve anche tenere conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e dei sessi (art. 63 cpv. 2, secondo periodo LAINF).

<sup>19</sup> [RS 172.212.1](#)

### 3.2

### Costatazioni e valutazioni del CPA

Fino a poco tempo fa, i rappresentanti della Confederazione venivano scelti dal presidente e dal segretario generale della Suva e successivamente proposti al Consiglio federale per la nomina; di fatto, questi rappresentanti erano designati dalla Suva stessa. Dall'ultimo rinnovo integrale del Consiglio della Suva, esiste invece un nuovo accordo tra la segreteria generale del DFI (SG-DFI) e il presidente del Consiglio della Suva che prevede un coinvolgimento più chiaro della Confederazione nella candidatura dei propri rappresentanti. In base a tale accordo, il presidente del Consiglio della Suva, che nella storia della Suva è sempre stato un rappresentante della Confederazione, propone i possibili candidati, che vengono poi vagliati dalla SG-DFI. Successivamente, il segretario generale della Suva contatta le persone in questione e, sulla base di questi colloqui, stila una rosa di candidati. A questo punto il presidente e il segretario generale della Suva formulano una proposta di nomina. Il CPA giudica questa procedura adeguata, in quanto coinvolge la Confederazione. Critica tuttavia che, oltre alla SG-DFI, nella procedura sia menzionato anche l'UFSP, senza tuttavia che sia chiaro come siano ripartite le responsabilità tra le due unità amministrative.<sup>20</sup> Il modo in cui il coinvolgimento dell'UFSP avverrà nella prassi si vedrà in occasione della prossima elezione per il rinnovo integrale del Consiglio della Suva, quando la nuova procedura sarà applicata per la prima volta.

Il Consiglio federale ha definito i requisiti richiesti per entrare a far parte del Consiglio della Suva in un profilo dei requisiti. Questo è ispirato al modello di profilo dei requisiti valido per gli organi strategici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata e il CPA ritiene che possa essere paragonato per esempio con quello di Swisscom. Il profilo tiene correttamente conto dei requisiti disposti dall'articolo 63 capoverso 2 LAINF riguardo alla rappresentanza delle diverse regioni del Paese e dei sessi nel Consiglio della Suva, ma non riguardo a quella delle categorie professionali. Il CPA aggiunge che nel profilo dei requisiti il Consiglio federale esige l'«indipendenza da relazioni d'interesse». Ritiene però che questo requisito debba essere definito con maggiore precisione, poiché i rappresentanti delle parti sociali non possono essere completamente liberi da relazioni d'interesse. Soltanto una precisazione di tale requisito ne consente anche una verifica adeguata.<sup>21</sup> Nel complesso, tuttavia, il CPA giudica opportuno il profilo dei requisiti.<sup>22</sup>

Il CPA individua invece la necessità di intervento nell'ambito del controllo delle candidature sulla base del profilo dei requisiti, prima della nomina da parte del Consiglio federale. Anche in questo caso non è chiaro come sono distribuite le responsabilità tra la SG-DFI e l'UFSP. Nessuna delle due unità ritiene che il controllo delle candidature rientri nella propria sfera di competenza. Pertanto, la documentazione dell'Amministrazione federale relativa ai membri del Consiglio della Suva si limita ai curriculum vitae e alle indicazioni sulle relazioni d'interesse. Come già detto, per quanto riguarda le relazioni d'interesse non è chiaramente stabilito in quali casi debbano essere considerati problematiche. Manca inoltre una panoramica che riepiloghi l'adempimento dei

<sup>20</sup> Rapporto del CPA, pag. 26 seg.

<sup>21</sup> Rapporto del CPA, pag. 30

<sup>22</sup> Rapporto del CPA, pag. 27 segg.

requisiti richiesti al Consiglio della Suva nel suo insieme secondo il profilo dei requisiti (criteri di rappresentanza dei sessi, delle diverse regioni del Paese e delle categorie professionali). Il CPA giudica insufficienti anche le informazioni che il DFI fornisce al Consiglio federale nel quadro delle proposte di nomina.<sup>23</sup>

Infine, il CPA sottolinea che i rappresentanti della Confederazione non dovrebbero fare parte né del Governo né dell'Amministrazione.<sup>24</sup> Questo per garantire l'indipendenza della Suva dalla Confederazione, come auspicato dal legislatore.<sup>25</sup> Attualmente, tuttavia, nel Consiglio della Suva siedono tre collaboratori dell'Amministrazione federale centrale.<sup>26</sup>

Nel complesso, il CPA valuta le procedure interne per la nomina del Consiglio della Suva solo parzialmente adeguate allo scopo.<sup>27</sup>

### 3.3 Valutazione della CdG-N

La CdG-N accoglie con favore la procedura recentemente introdotta per la preparazione della nomina dei rappresentanti della Confederazione perché migliora le possibilità di direzione e controllo da parte del DFI.

Per quanto riguarda la nomina dei rappresentanti delle parti sociali, la Commissione ritiene corretto, conformemente alla LAINF, che il Consiglio federale si attenga pienamente alle proposte delle parti sociali. In linea di principio, spetta infatti a queste ultime candidare le persone che soddisfano il profilo dei requisiti. Tuttavia, non si deve dimenticare che il legislatore ha intenzionalmente affidato il potere di nomina al *Consiglio federale*, il quale è responsabile di garantire che le persone elette soddisfino i criteri stabiliti dalla legge e definiti dallo stesso Consiglio federale nel profilo dei requisiti. A ciò è associato l'obbligo del DFI di verificare in maniera adeguata le persone proposte e di comunicare al Consiglio federale l'esito di tale verifica. In caso di evidente deviazione della persona proposta rispetto al profilo dei requisiti, si dovrebbe rinunciare all'elezione.

Allo stato attuale, questa verifica risulta lacunosa. Di conseguenza, il DFI non dispone di una panoramica completa che attesti in quale misura i candidati proposti per la nomina soddisfino i criteri per la composizione del Consiglio della Suva. Di conseguenza, anche le basi decisionali messe a disposizione del Consiglio federale non sono sufficienti per consentirgli di adempiere correttamente ai suoi compiti in veste di autorità di nomina. Sia il DFI sia il Consiglio federale devono dunque garantire che le categorie professionali siano adeguatamente rappresentate e che il Consiglio della Suva disponga di sufficienti conoscenze tecniche rilevanti. Se, come constatato dal CPA<sup>28</sup>, solo uno dei 40 membri del Consiglio della Suva dispone di conoscenze mediche, la CdG-N giudica quest'ultimo criterio non soddisfatto.

<sup>23</sup> Rapporto del CPA, pag. 30 segg.

<sup>24</sup> Rapporto del CPA, pag. 36

<sup>25</sup> Rapporto del CPA, pag. 37

<sup>26</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Amministrazione federale > Commissioni extraparlamentari > Organi federali: ricerca > [Consiglio della Suva](#) (consultato da ultimo il 4 mag. 2026)

<sup>27</sup> Rapporto del CPA, pag. 50

<sup>28</sup> Rapporto del CPA, pag. 31

*Raccomandazione 1**Informazioni relative ai candidati per la nomina al Consiglio della Suva*

La Commissione raccomanda al Consiglio federale di esigere dal DFI le informazioni di cui necessita per garantire che nel Consiglio della Suva siano nominate solo persone che soddisfano i requisiti stabiliti nella legge e nel profilo dei requisiti.

La Commissione giudica il profilo dei requisiti per il Consiglio della Suva incompleto poiché in esso il Consiglio federale deve ancora menzionare l'adeguata rappresentanza delle categorie professionali prescritta dal legislatore, e precisare quali requisiti devono essere soddisfatti dal Consiglio della Suva a tale scopo. La Commissione esprime inoltre qualche perplessità sulla necessità di mantenere le conoscenze tecniche tra i criteri per la nomina nel Consiglio della Suva. Diversamente dalla Direzione, il Consiglio della Suva è un organo a livello di gestione *strategica*, e come tale deve disporre di competenze gestionali strategiche. La conoscenza operativa deve essere garantita innanzitutto a livello della Direzione: il Consiglio della Suva può accedere a tale conoscenza e non deve necessariamente disporre a sua volta di conoscenze tecniche approfondite.

*Raccomandazione 2**Verifica del profilo dei requisiti per il Consiglio della Suva*

La Commissione raccomanda al Consiglio federale:

- di precisare nel profilo dei requisiti per il Consiglio della Suva i criteri necessari a garantire l'adeguata rappresentanza delle categorie professionali, e
- di verificare se il requisito delle conoscenze tecniche rilevanti è ancora opportuno.

Per il resto, la CdG-N si allinea al CPA nel ritenere che i collaboratori dell'Amministrazione federale nel Consiglio della Suva non sono totalmente indipendenti dalla Confederazione. A maggior ragione se si considera che attualmente due di questi collaboratori sono direttori di Uffici e sono quindi membri dei quadri superiori dell'Amministrazione federale nominati dal Consiglio federale.<sup>29</sup> Poiché in aggiunta a queste persone l'Amministrazione federale è rappresentata da un collaboratore della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e un collaboratore del Politecnico federale di Zurigo, al momento la metà degli otto rappresentanti della Confederazione intrattiene un rapporto di lavoro con la Confederazione o con un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale decentralizzata.<sup>30</sup> Ad ogni modo, la Commissione ricorda che

<sup>29</sup> Art. 2 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; [RS 172.220.111.3](#))

<sup>30</sup> Nel quadro della consultazione dell'Amministrazione, la Suva ha specificato che due dei quattro collaboratori della Confederazione erano entrati a far parte dell'Amministrazione federale solo dopo la loro nomina al Consiglio della Suva.

secondo la legge il Consiglio federale nomina in seno al Consiglio della Suva non solo le rappresentanze delle parti sociali ma espressamente anche i «rappresentanti della Confederazione». La valutazione della legalità e dell'adeguatezza della nomina di impiegati federali nel Consiglio della Suva non può prescindere dall'interpretazione di questa disposizione di legge (v. n. 4.3).

## **4 Prescrizioni concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva**

Il CPA ha valutato l'adeguatezza delle disposizioni contenute nel regolamento sull'organizzazione della Suva al fine di accertare se il Consiglio federale si adopera per un'organizzazione adeguata del Consiglio della Suva affinché quest'ultimo possa adempiere le sue funzioni di vigilanza. Ha inoltre esteso la sua valutazione anche alle disposizioni legali concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva.

### **4.1 Basi legali**

Come già precisato, la LAINF disciplina in particolare la composizione del Consiglio della Suva, di cui fanno parte 40 membri: 16 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, 16 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e otto rappresentanti della Confederazione (art. 63 cpv. 1). La legge elenca inoltre (a titolo non esaustivo) i compiti del Consiglio della Suva e del comitato del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 5 e 6). Per esempio, il Consiglio della Suva deve adottare il regolamento sull'organizzazione (art. 63 cpv. 5 lett. b), il quale necessita dell'approvazione del Consiglio federale (art. 61 cpv. 3).

Il regolamento sull'organizzazione della Suva precisa in particolare l'organizzazione del Consiglio della Suva. Ne definisce per esempio le commissioni e i compiti, e stabilisce le competenze delegate al comitato del Consiglio della Suva.<sup>31</sup>

### **4.2 Costatazioni e valutazioni del CPA**

A parere del CPA, le disposizioni esaminate contenute nella LAINF e nel regolamento sull'organizzazione permettono al Consiglio della Suva di esercitare una vigilanza adeguata sull'istituto.<sup>32</sup> Tuttavia, il CPA ha giudicato inadeguata e persino fuorviante la designazione di «rappresentanti della Confederazione» usata nella legge (art. 63 cpv. 1 lett. c LAINF). Secondo la perizia giuridica<sup>33</sup>, tale designazione sembra avere una ragione storica. Inizialmente, la Confederazione contribuiva finanziariamente alla Suva ed è dunque comprensibile che volesse essere rappresentata nel relativo organo

<sup>31</sup> La commissione del Consiglio della Suva prepara gli affari all'attenzione del Consiglio della Suva; il Consiglio della Suva può delegare alla sua commissione taluni altri compiti (art. 63 cpv. 6 LAINF).

<sup>32</sup> Rapporto del CPA, pag. 32 segg.

<sup>33</sup> Perizia giuridica, pag. 33 segg.

di gestione; la designazione è però rimasta invariata anche ora che la Confederazione non fornisce più alcun contributo finanziario.

Stando a quanto rilevato nella perizia giuridica<sup>34</sup>, queste persone, come anche gli altri membri del Consiglio della Suva, non possono ricevere istruzioni dal Consiglio federale. Nella perizia si aggiunge che non esiste nemmeno un obbligo legale o contrattuale che impone a queste persone di salvaguardare gli interessi della Confederazione. La legge obbliga piuttosto a salvaguardare gli interessi della Suva (art. 64a cpv. 1 LAINF).<sup>35</sup> Di conseguenza, i loro compiti e le loro responsabilità risultano poco chiari. Come emerge nel rapporto del CPA, persino per i rappresentanti della Confederazione non è del tutto definito quale siano i loro compiti e responsabilità in seno al Consiglio della Suva, al punto da auspicare maggiore chiarezza sul proprio ruolo e sulle aspettative nei loro confronti.<sup>36</sup>

### 4.3 Valutazione della CdG-N

Come il CPA, anche la CdG-N giudica le prescrizioni concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva in linea di massima adeguate.

La Commissione condivide anche la critica avanzata dal CPA riguardo all'uso del termine «rappresentanti della Confederazione». La formulazione della LAINF appare in effetti ambigua laddove, pur accordando un'ampia autonomia alla Suva (art. 61 cpv. 1), prevede contestualmente la presenza di rappresentanti della Confederazione all'interno del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 1 lett. c). Al pari degli altri membri del Consiglio della Suva, anche i rappresentanti della Confederazione sono tenuti a salvaguardare gli interessi della Suva (art. 64a cpv. 1 LAINF). Diversamente dalla perizia giuridica del CPA<sup>37</sup>, nel 2008 il Consiglio federale aveva invece stabilito che lo scopo di tale rappresentanza consistesse nella difesa degli interessi federali.<sup>38</sup> Nella prassi, i rappresentanti della Confederazione si trovano ad operare sul delicato confine tra la loro nomina e l'obbligo legale di salvaguardare gli interessi della Suva. A complicare ulteriormente la posizione degli impiegati federali subentra anche l'obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro, ossia la Confederazione. È quindi comprensibile che, stando a quanto riferito da loro stessi al CPA, i rappresentanti della Confederazione avvertano una marcata incertezza riguardo ai propri compiti e alle proprie responsabilità.<sup>39</sup> La CdG-N ravvisa pertanto la necessità di fare chiarezza su questo aspetto.

<sup>34</sup> Perizia giuridica, pag. 30 e 40

<sup>35</sup> Rapporto del CPA, pag. 24

<sup>36</sup> Rapporto del CPA, pag. 35 segg.

<sup>37</sup> Pag. 40

<sup>38</sup> Messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni; organizzazione e attività accessorie dell'INSAI) ([FF 2008 4703](#), 4757)

<sup>39</sup> Rapporto del CPA, pag. 34

**Raccomandazione 3****Compiti e responsabilità dei «rappresentanti della Confederazione»**

La CdG-N raccomanda al Consiglio federale di definire i compiti e le responsabilità dei «rappresentanti della Confederazione». Nello specifico, raccomanda di valutare se sia possibile sciogliere il contrasto tra il mandato di rappresentanza della Confederazione e l'obbligo di salvaguardia degli interessi della Suva secondo il diritto vigente oppure se si renda necessario un intervento legislativo.

## 5 **Prassi della Confederazione nell'esercizio dell'alta vigilanza**

Infine, il CPA ha valutato se, nella prassi, la Confederazione esercita l'alta vigilanza in modo adeguato e conforme alla legge.<sup>40</sup> Nella valutazione di tale aspetto si è concentrato sull'approvazione del rapporto annuale della Suva e del conto annuale, che è parte integrante di tale rapporto.<sup>41</sup> Occorre a questo punto ribadire che la vigilanza sulla Direzione della Suva spetta al Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 5 lett. k LAINF). Il ruolo del Consiglio federale è limitato all'*alta* vigilanza.

### 5.1 **Constatazioni e valutazioni del CPA**

Il CPA ha appurato che l'UFSP ha predisposto una procedura scritta unicamente per una verifica del *conto* annuale ma non per le restanti sezioni del rapporto annuale, quali la corporate governance o la sostenibilità. Secondo la perizia giuridica, tale prassi non costituisce una criticità: in assenza di circostanze straordinarie in seno alla Suva, l'approvazione del rapporto annuale riveste infatti una funzione prevalentemente informativa per il Consiglio federale.<sup>42</sup>

Il CPA giudica la procedura scritta per l'approvazione del conto annuale della Suva complessivamente conforme alla legge e adeguata.<sup>43</sup> Aggiunge però che, nella prassi, le informazioni che l'UFSP riceve sulla Suva sono più di quelle necessarie all'alta vigilanza. Dunque, l'UFSP non sempre rispetta il perimetro dell'alta vigilanza.

A titolo esemplificativo, nel 2020 l'UFSP ha concordato con la Suva la trasmissione di un rapporto *trimestrale* relativo alla solvibilità dell'istituto, a fronte delle incertezze e dell'elevata volatilità dei mercati finanziari causate dalla pandemia di Covid-19. Il CPA sostiene che questo accordo avrebbe dovuto essere revocato non appena la situazione sul mercato finanziario fosse tornata alla normalità, ricordando che l'OAINF prevede già la trasmissione di un rapporto *annuale* sulla garanzia finanziaria da parte della Suva all'attenzione del Consiglio federale (art. 111 cpv. 4).<sup>44</sup>

<sup>40</sup> V. n. 2 per una breve panoramica delle basi legali.

<sup>41</sup> Rapporto del CPA, pag. 37 seg.

<sup>42</sup> Rapporto del CPA, pag. 38

<sup>43</sup> Rapporto del CPA, pag. 38

<sup>44</sup> Rapporto del CPA, pag. 40 seg.

Il CPA ha inoltre rilevato che l'UFSP richiede informazioni su temi specifici e riceve l'intera documentazione, inclusi i verbali delle due riunioni annuali del Consiglio della Suva. L'UFSP non è stato in grado di giustificare di fronte al CPA la necessità di tali informazioni ai fini dell'alta vigilanza in regime di normalità operativa della Suva. Rimane inoltre oscuro chi esamini e analizzi tali informazioni, nè con quali modalità siano preparate all'attenzione del DFI o del Consiglio federale. Sulla base di queste constatazioni, il CPA conclude che la Confederazione non sempre si muove all'interno del quadro giuridico dell'alta vigilanza e che il DFI non ha il pieno controllo sulle attività di alta vigilanza dell'UFSP.<sup>45</sup>

Il CPA riferisce inoltre di incontri che si tengono a diversi livelli gerarchici tra l'UFSP o il DFI, da una parte, e la Suva, dall'altra. L'incontro annuale tra i vertici del DFI e della Suva ha per oggetto l'esercizio concluso, temi di attualità politica ed eventuali nomine imminenti. In violazione della legge federale del 26 giugno 1998<sup>46</sup> sull'archiviazione (LAr), che si applica anche alla Suva, non vengono però redatti verbali relativi a questo incontro.<sup>47</sup>

Per quanto riguarda gli incontri tra specialisti, non sempre è chiaro quale sia il loro scopo per l'alta vigilanza della Confederazione. Nella maggior parte dei casi, questi incontri sono dedicati a temi che il CPA ritiene non rilevanti per i compiti dell'UFSP, che si tratti di alta vigilanza o di vigilanza giuridica. Per esempio, sono sovente discussi aspetti della gestione della Suva, la cui vigilanza spetta, tuttavia, al Consiglio della Suva. A ogni modo, negli incontri tra la Suva e l'UFSP sono affrontati anche temi chiaramente pertinenti per l'alta vigilanza del Consiglio federale, in merito ai quali però l'UFSP omette di informare il DFI. Di conseguenza, tali informazioni non sono trasmesse al Consiglio federale neppure in occasione delle proposte per l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale della Suva.<sup>48</sup>

Il CPA constata che presso l'UFSP manca una comprensione chiara del ruolo dell'alta vigilanza e della linea di demarcazione rispetto alla vigilanza giuridica<sup>49</sup>. Per l'esercizio della vigilanza giuridica, l'UFSP dispone di diritti di informazione più ampi rispetto a quelli concessi per l'alta vigilanza. Questa ambiguità costituisce uno dei fattori che inducono ripetutamente l'UFSP a oltrepassare i confini dell'alta vigilanza, a cui si aggiunge l'intento di quest'ultimo di contribuire nel modo migliore possibile all'esercizio di tale funzione.

Secondo il CPA, il fatto che la Suva non si opponga alle richieste di informazioni dell'UFSP si spiega in parte con l'interconnessione professionale che esiste tra il personale della Suva e quello dell'UFSP: infatti non è inusuale che il personale della Suva passi direttamente alla divisione competente dell'UFSP. Questi passaggi diretti sono comprensibili alla luce delle competenze tecniche necessarie per ricoprire determinate posizioni, ma l'UFSP non ha adottato misure (come p. es. regole sulla ricusazione) volte a garantire l'indipendenza dei propri collaboratori. Il CPA non ha comunque indizi concreti di conflitti d'interesse.<sup>50</sup>

<sup>45</sup> Rapporto del CPA, pag. 39 segg.

<sup>46</sup> [RS 152.1](#)

<sup>47</sup> Rapporto del CPA, pag. 42

<sup>48</sup> Rapporto del CPA, pag. 43 seg.

<sup>49</sup> Art. 79 LAINF (v. n. 2.1)

<sup>50</sup> Rapporto del CPA, pag. 45 segg.

## 5.2 Valutazione della CdG-N

La Commissione ritiene che a partire dalle disposizioni legali non sia sempre possibile tracciare un perimetro ben definito per l'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva (v. n. 2.2). Questo è il motivo per cui nella prassi il DFI e l'UFSP non riescono sempre a distinguere con esattezza le attività che si iscrivono nel quadro dell'alta vigilanza e quelle che invece oltrepassano tale perimetro. Alla luce della rilevanza della Suva per il sistema delle assicurazioni sociali in Svizzera, ma anche dell'attenzione politica di cui gode l'istituto, l'intento del DFI o dell'UFSP di contribuire nel mondo migliore possibile all'alta vigilanza sulla Suva è in linea di principio apprezzabile. Tuttavia, occorre garantire l'indipendenza della Suva sancita dalla LAINF, e per questo è necessario esercitare l'alta vigilanza con la dovuta moderazione.

Occorre inoltre considerare che il Consiglio federale deve approvare il rapporto annuale e il conto annuale della Suva (art. 61 cpv. 3 LAINF) nonché il regolamento sull'organizzazione e il regolamento sugli onorari dei membri del Consiglio della Suva (art. 61 cpv. 3 e art. 63 cpv. 3 LAINF) e nominare i membri del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 2 LAINF). Il Consiglio federale non può prendere queste decisioni senza disporre di una quantità minima di informazioni. Questo elenco di competenze dimostra che per la funzione di alta vigilanza sulla Suva il legislatore ha voluto assegnare al Consiglio federale un ruolo più incisivo rispetto a quello che compete agli organi parlamentari nella loro funzione di alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'Amministrazione federale. Infatti, nel quadro dell'alta vigilanza il Parlamento ha competenza decisionale unicamente per l'approvazione dei rapporti di gestione del Consiglio federale e del Tribunale federale.<sup>51</sup>

Non sarebbe opportuno formulare raccomandazioni, nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare, in merito alle informazioni concrete che l'UFSP dovrebbe esigere. Per la Confederazione, la CdG-N ravvisa in linea di massima il rischio che l'UFSP riceva informazioni che non è in grado di verificare accuratamente a causa della mancanza di risorse tecniche o di personale. Il DFI deve sapere in ogni momento di quali informazioni disponga l'UFSP e se queste suggeriscano la presenza di potenziali rischi. In caso contrario, qualora emergessero lacune, rischierebbe l'accusa di inazione nonostante l'eventuale conoscenza della situazione. L'UFSP deve essere anche in grado di dimostrare per quale motivo le informazioni ricevute siano necessarie per l'adempimento dei suoi compiti di vigilanza e in che modo intenda utilizzarle, con particolare riferimento alle informazioni espressamente richieste alla Suva dall'UFSP.

Considerati i dubbi sollevati dai periti e dal CPA in relazione alle informazioni richieste o ricevute in merito alla Suva (v. n. 2), la Commissione invita il Consiglio federale a verificare l'applicazione pratica dei diritti di informazione da parte del DFI e dell'UFSP.

<sup>51</sup> Per l'alta vigilanza parlamentare, l'invito alla moderazione è intrinseco al principio della separazione dei poteri, che invece non gioca alcun ruolo nel rapporto tra il Consiglio federale e la Suva.

*Raccomandazione 4      Portata del flusso di informazioni tra la Suva e l'UFSP o il DFI*

La Commissione raccomanda al Consiglio federale di verificare, sotto il profilo della proporzionalità, quali informazioni il DFI o l'UFSP debba ricevere o esigere dalla Suva e quali invece no.

Non spetta inoltre alla CdG-N definire quali informazioni devono concretamente essere portate all'attenzione di diversi livelli all'interno della Confederazione. Tale decisione appartiene ai compiti direttivi dell'Ufficio e del capo del DFI ovvero della SG. Come nel caso della nomina dei membri del Consiglio della Suva (v. raccomandazione 1), il Consiglio federale deve però disporre di una base di informazioni sufficiente prima di approvare il rapporto annuale e il conto annuale della Suva. Le proposte del DFI al Consiglio federale dovrebbero contenere le informazioni necessarie. Stando a quanto rilevato dal CPA, al momento le proposte presentano invece delle lacune informative.

*Raccomandazione 5      Informazioni sull'andamento delle attività della Suva all'attenzione del Consiglio federale*

La Commissione raccomanda al Consiglio federale di esigere dal DFI le informazioni necessarie per poter autorizzare il rapporto annuale e il conto annuale della Suva fondandosi su una conoscenza approfondita delle circostanze rilevanti.

La Commissione prende inoltre atto che determinate riunioni tra il DFI e la Suva non sono verbalizzate, rammentando che le autorità sono soggette all'obbligo di gestione degli atti e dunque anche di verbalizzazione. Le disposizioni di diverse ordinanze presumono infatti la registrazione scritta dei contenuti di colloqui pertinenti agli affari della Confederazione:

- l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 aprile 2019<sup>52</sup> sulla gestione elettronica degli affari nell'Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) sancisce che l'Amministrazione federale tratta le informazioni pertinenti agli affari in sistemi di gestione elettronica degli affari;
- l'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>53</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) prescrive che le unità amministrative documentano le loro attività con una gestione degli affari sistematica;
- l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza dell'8 settembre 1999<sup>54</sup> relativa alla legge federale sull'archiviazione (OLAr) stabilisce che le unità amministrative si adoperano affinché le loro attività possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti.

<sup>52</sup> [RS 172.010.441](#)

<sup>53</sup> [RS 172.010.1](#)

<sup>54</sup> [RS 152.11](#)

La Commissione rinuncia a formulare una raccomandazione specifica nel presente rapporto in quanto questo non è un tema che riguarda prettamente l'alta vigilanza sulla Suva e anche perché l'alta vigilanza parlamentare ha già raccomandato più volte un miglioramento nella verificabilità dell'operato dell'Amministrazione attraverso un'adeguata verbalizzazione e classificazione degli atti.<sup>55</sup>

Infine, il CPA ha segnalato che presso l'UFSP mancano misure specifiche che garantiscano l'indipendenza dei collaboratori dell'UFSP (p. es. regole sulla ricsuazione). A questo proposito, la CdG-N rimanda alle disposizioni vigenti in materia di personale federale. Secondo l'articolo 94a capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>56</sup> sul personale federale (OPers) gli impiegati federali devono ricsuarsi quando la loro imparzialità rischia di essere messa o appare in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi. Occorre inoltre considerare l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000<sup>57</sup> sul personale federale (LPers) secondo cui gli impiegati federali devono tutelare gli interessi della Confederazione.

## 6 Conclusioni e ulteriore procedura

Per la CdG-N risulta complesso definire la portata della vigilanza del Consiglio federale sulle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata a causa della disomogeneità delle normative nelle singole leggi speciali. Tale criticità si accentua nel caso della Suva, un'unità esterna all'Amministrazione federale ma comunque assoggettata all'alta vigilanza della Confederazione. Fatta questa premessa, la perizia giuridica e la valutazione del CPA contribuiscono a fare chiarezza.

Alla luce dell'importanza della Suva per gli assicurati e per l'economia svizzera, la Commissione accoglie con favore l'impegno dell'UFSP volto a garantire la stabilità e l'efficienza dell'istituto. Sebbene la Confederazione non partecipi finanziariamente alla Suva né le impartisca istruzioni strategiche, quest'ultima assolve pur sempre a compiti di natura federale. Per questo motivo, la Confederazione ha un interesse al buon funzionamento dell'istituto, oltre che una precisa responsabilità.

Nondimeno, nella prassi di vigilanza è necessario tenere conto dell'ampia indipendenza della Suva voluta dal legislatore e radicata nella sua storia. La Commissione è consapevole che nella prassi esiste un confine labile tra alta vigilanza e vigilanza giuridica. Tuttavia, auspica che i collaboratori dell'UFSP preposti alla vigilanza dispongano di un quadro possibilmente chiaro, che consenta loro di discernere agevolmente i ruoli istituzionali assunti di volta in volta nello svolgimento delle proprie mansioni. Del resto, in presenza di avvicendamenti di personale tra l'unità assoggettata alla vi-

<sup>55</sup> Cfr. tra gli altri il Rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta del 17 dicembre 2024 sulla gestione delle autorità federali nel contesto della crisi di Credit Suisse ([FF 2025 515](#), pag. 570 seg. e 589 seg.) e il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 10 ottobre 2023 sull'archiviazione e classificazione di documenti e procedura per le domande di accesso secondo la LTras ([FF 2023 2703](#); pag. 18)

<sup>56</sup> [RS 172.220.111.3](#)

<sup>57</sup> [RS 172.220.1](#)

gilanza e l'unità preposta alla vigilanza, risulta fondamentale affrontare i temi della fedeltà e dell'indipendenza con la dovuta accortezza. Trasmettere tale accortezza è parte integrante dei compiti direttivi nel servizio pubblico.

Pur senza rilevare carenze fondamentali nell'esercizio dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva, la Commissione ravvisa specifiche necessità di intervento e di verifica relativamente alla nomina dei membri del Consiglio della Suva, ai compiti e alle responsabilità dei «rappresentanti della Confederazione» e al flusso di informazioni tra la Suva e l'UFSP o il DFI nonché tra l'UFSP, il DFI e il Consiglio federale, sintetizzando tali necessità nelle raccomandazioni formulate nel presente rapporto.

La Commissione esorta il Consiglio federale a esprimersi in merito a tali raccomandazioni e alle constatazioni illustrate nel presente rapporto nonché al rapporto di valutazione del CPA entro la fine di novembre 2026, precisando in particolare con quali misure e tempistiche intende attuare le raccomandazioni.

7 settembre 2026

In nome della Commissione della gestione  
del Consiglio nazionale

La presidente, Priska Wismer-Felder  
La segretaria, Ursina Jud Huwiler

Il presidente della Sottocommissione  
DFI/DATEC, Thomas de Courten

Per la segreteria, Nico Häusler

**Elenco delle abbreviazioni**

|          |                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UFSP     | Ufficio federale della sanità pubblica                                                                 |
| FF       | Foglio federale                                                                                        |
| LAr      | Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (RS 152.1)                                        |
| LPers    | Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1)                                          |
| OPers    | Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3)                                  |
| Cost.    | Costituzione federale (RS 101)                                                                         |
| DFI      | Dipartimento federale dell'interno                                                                     |
| CdG-N    | Commissione della gestione del Consiglio nazionale                                                     |
| CdG-S    | Commissione della gestione del Consiglio degli Stati                                                   |
| SG-DFI   | Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno                                             |
| OOrg-DFI | Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (RS 172.212.1) |
| CPA      | Controllo parlamentare dell'amministrazione                                                            |
| LOGA     | Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)            |
| OLOGA    | Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1)   |
| RS       | Raccolta sistematica del diritto federale                                                              |
| Suva     | Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni                                      |
| DATEC    | Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni                 |
| LAINF    | Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)                   |
| OAINF    | Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)                    |
| OLAr     | Ordinanza dell'8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (RS 152.11)            |